

delle medesime, bisognava far uscire tutte le persone che vi si trovavano.

Quindi già una volta la Camera si trovò nella dubbiozza, se dovesse lasciare di nuovo intervenire il pubblico, dopochè la tribuna fu fatta sgombrare, oppure se non dovesse più lasciare entrare alcuno.

Ora si tratterebbe di provvedere a che, se questo inconveniente avvenisse, si potesse solo far uscire una parte del pubblico e di stabilire il modo di ciò eseguire che è quello della proposta divisione delle tribune.

Per dire che si faranno sgombrare solo le sezioni di tribune in cui si susciteranno rumori, e dare al presidente il diritto di ciò ordinare, bisogna incominciare per determinare che la tribuna pubblica che è ora una sola, verrà divisa in più sezioni. Ciò mi par logico.

Il signor Valerio biasimava la parola *alabardiere*: debbo rispondergli che io già aveva detto che la Commissione annuiva che fosse cangiata; trovo perciò inutile il biasimo del signor Valerio. Dirò tuttavia ancora che il relatore, il quale era la prima volta incaricato della compilazione di questa disposizione, aveva creduto che questa parola fosse opportuna; e la Commissione non vi ha fatta dapprincipio osservazione di sorta. Però questa mattina, mentre la Commissione si occupava di questa legge e mi onorava dell'ufficio di suo relatore, m'incaricava di dire alla Camera, come ho già detto una volta, che non aveva difficoltà di cangiarla. In conseguenza mi pare che il signor Valerio avrebbe potuto risparmiar anche queste osservazioni; siccome eziandio mi pare che esso avrebbe potuto astenersi anche dal dire, per solo amor di censura, che avremmo dovuto preparare un regolamento per la formazione di un corpo di alabardieri. Qui non si tratta di creare un corpo, ma bensì di dare un nome a queste persone.

IL PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2°, e lo pongo ai voti:

« La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

« In ogni sezione sarà un usciere incaricato di vegliare all'esatta osservanza dell'articolo 1°, ed eseguire gli ordini del presidente. »

(È approvato).

IL PRESIDENTE. È aperta ora la discussione sull'articolo 3° che rileggo (*V. Doc., pag. 230*). (*Gazz. P.*)

VALERIO. Farò qualche osservazione su questo articolo 3°:

« Gli alabardieri o gli uscieri faranno uscire immediatamente le persone che turbassero l'ordine. »

Io trovo cosa strana che vogliasi dare ad un usciere od alabardiere il diritto di far uscire una persona dalle tribune pubbliche; questo usciere avrà dunque il diritto di giudicare e d'eseguire una sentenza; esso sarà che deciderà chi abbia fatto rumore e che applicherà subito la sentenza. (*Rumori*) Questa sentenza priva momentaneamente un cittadino del diritto che gli è garantito dallo Statuto, del diritto di assistere alle sedute dei rappresentanti della nazione. Adunque il signor usciere sarà giudice ed esecutore di giustizia; ma se si vuol fare una legge che sia un pochino ragionevole, bisognerebbe se non altro statuire che questa debba eseguirsi soltanto dietro l'ordine del presidente. Ma nessun usciere, nessun alabardiere deve permettersi di mettere la mano sopra un libero cittadino senza che vi sia sentenza. (*Bene! bene!*) (*Gazz. P. e Conc.*)

BRIGNONE, relatore. Il signor Valerio si stupiva delle disposizioni del regolamento con cui si vorrebbe dare facoltà agli uscieri di fare uscire le persone che turbassero l'ordine. Io mi stupisco che il signor Valerio, il quale nulla osservava

allorchè la Camera approvava il suo regolamento, non abbia riflettuto che esisteva l'articolo 89 nel quale si dice che:

« Le persone che turberanno l'ordine saranno sull'istante escluse dalle tribune e tradotte tosto, se è necessario, avanti all'autorità competente. »

E questo mi pare fosse qualche cosa di più che una semplice esclusione. Inoltre osservo che nei regolamenti degli altri Parlamenti e specialmente in quello dell'Assemblea nazionale di Francia contengono disposizioni affatto analoghe.

Voci. Basta! basta!

IL PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha la parola.

SIOTTO-PINTOR GIOVANNI. Domando la parola per un richiamo al regolamento; esso dice:

« La polizia della Camera spetta a sè. »

Voci. Ma questo non è un richiamo al regolamento; è un entrare nel merito.

IL PRESIDENTE. Scusi; ma il deputato Lanza è iscritto prima di lei.

JACQUEMOUD A. Io l'ho dimandata prima.

IL PRESIDENTE. L'avrà dopo il deputato Lanza.

LANZA. Gli inconvenienti che risulterebbero dal concedere quell'arbitrio agli uscieri di far uscire dalle tribune le persone che perturbassero l'ordine, furono abbastanza accennati e svolti dal deputato Valerio; ed io credo che la Camera li avrà a quest'ora riconosciuti.

Io credo che sia inoltre pericoloso, perchè questi uscieri potrebbero avere le loro antipatie e le loro simpatie (*Rumori*) e commettere delle ingiustizie senza che quelli che si trovassero offesi potessero giustificarsi; i quali dovrebbero per conseguenza subire l'insulto, senza che la Camera potesse poi in nessun modo ripararlo. Avverto ancora che la pena non è tanto lieve, perchè, qualora per la seconda volta ricadessero nei falli accennati dall'articolo 1°, di perturbare cioè l'ordine, sarebbero espulsi per tutta la sessione dall'intervenire a queste adunanze.

Adunque, oltre al dispiacere di non poter più frequentare le discussioni del Parlamento, sarebbero anche colpiti da una tal qual vergogna e condannati a soffrire tutto ciò a giudizio ed arbitrio di un usciere, senza potere reclamare e giustificarsi in caso di errore da parte di questo.

Credo che l'articolo del regolamento nostro, accennato dall'onorevole nostro questore, non dice espressamente che sia concessa facoltà agl'impiegati che sorvegliano l'ordine interno di far uscire dalle tribune chiunque a loro arbitrio; ma piuttosto che la polizia della Camera è rimessa all'ufficio della presidenza, e così deve necessariamente intendersi che l'ordine di espulsione deve partire dall'ufficio della presidenza.

Dietro queste considerazioni io proporrei il seguente emendamento all'articolo 3°:

« Qualora qualche persona turbasse l'ordine, il presidente potrà ordinare che venga fatto uscire immediatamente dalle tribune; se la persona o le persone non fossero conosciute o scoperte, si farà sgombrare l'intera sezione nella quale è accaduto il disordine. »

In questo modo io credo che si ovvierebbe a tutti gli inconvenienti accennati dal deputato Valerio: la persona la quale fosse colpita da questa pena non avrebbe giusto motivo di lagnarsi nè d'ingiustizia, nè di prepotenza; e quindi sarebbe più facile che l'ordine venisse eseguito senza verun richiamo. Per conseguenza prego la Camera di prendere in considerazione il mio emendamento.

JACQUEMOUD A. Si la Chambre me le permet, je vais lui soumettre quelques observations tendantes à modifier l'article troisième. Le point capital en ceci, messieurs,